

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4218

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati MANCUSO, VIOLA

Introduzione dell’articolo 348-*bis* del codice penale, concernente l’abusivo esercizio della professione di medico veterinario

Presentata il 25 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache riportano numerose notizie di esercizio abusivo di professioni mediche.

Sono, però, in realtà, sempre più spesso le trasmissioni televisive o i mezzi di stampa a portare alla luce avvenimenti del genere, piuttosto che l’intervento delle Forze dell’ordine o degli organi disciplinari della professione.

Il nostro codice penale già argomenta, all’articolo 348, sulle pene previste per l’esercizio abusivo di una professione per cui occorra l’abilitazione statale, ma l’esercizio di una professione sanitaria deve essere tutelato e vigilato in modo specifico.

Le pene attualmente previste non sono assolutamente sufficienti, non hanno alcun effetto deterrente e molti sono gli *escamotage* giuridici per cui il soggetto abusivo riesce alla fine a pagare una poco signi-

ficativa ammenda amministrativa e a non scontare alcuna pena detentiva.

La professione medico veterinaria subisce numerosi episodi di esercizio abusivo, spesso legati alle pratiche innovative applicate al mondo animale, come la fisioterapia e la medicina omeopatica; settori in cui, inopinatamente, si ritengono in grado di operare soggetti non dotati di laurea in medicina veterinaria.

Tali pratiche, e la conseguente somministrazione di farmaci e di terapie, infatti, sono spesso esercitate in « centri animalisti » da persone senza alcun titolo o competenza medica.

Sovente, inoltre, i soggetti abusivi si appoggiano a strutture veterinarie legali. In questo caso reo e meritevole di accusa e persecuzione legale è anche il medico veterinario che permette l’abuso.

Ma troppo frequentemente nessuno dei due sconta una pena commisurata al reato compiuto.

Molto spesso questo tipo di episodi è legato all'intento del padrone dell'animale di risparmiare sull'intervento medico veterinario, ignorando il valore dell'operato del medico.

La professione veterinaria rischia così, ancora una volta, di non vedere riconosciuta la sua dignità e la sua delicatezza e questo rischia di facilitare l'atteggiamento irresponsabile di alcuni proprietari di animali d'affezione che si affidano a soggetti che esercitano in modo abusivo tale professione.

Ancora diverso è il discorso relativo ad allevamenti e proprietari di animali da reddito. In questo caso l'esercizio abusivo della professione medico veterinaria può comportare la prescrizione di farmaci inadatti, quando non addirittura illegali applicati sugli animali da carne o da latte, e la ricaduta di effetti cagionevoli sulla salute umana oltre che su quella animale.

L'esercizio abusivo della professione ha effetti anche più marcati su una categoria, quella dei medici veterinari, già molto pressata dal punto di vista occupazionale, che registra notevoli difficoltà per quanto concerne il pieno impiego per i medici veterinari neo laureati.

Spiace rilevare come i servizi della televisione di inchiesta siano ormai un deterrente molto più efficace dei mezzi giudiziari o di quelli degli ordini professionali.

Già nel 2006, del resto, la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani aveva interpellato l'allora Ministro della salute Livia Turco, chiedendo di intervenire concretamente sull'argomento, ma nulla fu fatto.

Per questo, con la presente proposta di legge, si prevede l'introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale a protezione dall'esercizio abusivo della professione medico veterinaria.

La difesa del legittimo esercizio della professione, infatti, non può che passare attraverso la costruzione di un sistema penale certo e severo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 348-bis — (*Abusivo esercizio della professione medico veterinaria*). — Chiunque abusivamente esercita la professione medico veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

Il medico veterinario che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente la professione veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico veterinario che presta il proprio nome.

Qualora l'abusivo esercizio della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per commettere il reato sono sottoposti a confisca.

Se dall'abuso della professione medico veterinaria derivano lesioni a uno o più animali, ovvero a una o più persone, l'esercente abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati.

Qualora l'esercente abusivo della professione medico veterinaria non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell'abusivo esercizio della professione, è tenuto in solido al risarcimento dei danni procurati il medico veterinario che ha eventualmente prestato il proprio nome.

Il medico veterinario che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni».

